

**Ministero dello Sviluppo Economico – Bando Internazionalizzazione delle imprese artigiane. Domande di finanziamento a valere sui residui di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministro del commercio internazionale 12.02.2008**

**Beneficiari**

1. Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti:

a) consorzi all’esportazione collegati ad imprese artigiane, che svolgono attività in favore dell’export delle imprese associate, per progetti che coinvolgano almeno tre imprese, la cui ragione sociale dovrà essere espressamente indicata nella domanda;

b) raggruppamenti, anche costituiti *ad hoc*, di almeno tre imprese.

Al fine di assicurare l’interregionalità dei progetti, le imprese debbono avere sede legale o operativa in almeno due regioni diverse.

Nell’ipotesi di cui al punto b), la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le aziende partecipanti ed indicare anche il soggetto capofila del progetto, il quale ha il compito di presentare il progetto, specificandone sia i costi generali, sia quelli imputabili alle singole aziende. Il soggetto capofila si assume, inoltre, la responsabilità della buona gestione e della realizzazione del progetto.

2. Le imprese interessate debbono essere operative da almeno un anno. I raggruppamenti costituiti *ad hoc* debbono procedere alla creazione di una RTI, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’ammissione al finanziamento.

3. Ciascuna impresa può partecipare ad un solo progetto, pena l’esclusione di tutte le richieste in cui figuri la medesima ragione sociale.

4. In caso di ammissione al finanziamento, i soggetti beneficiari s’impegnano a rispettare la regola del “de minimis”, così come definita dalla Commissione Europea nel Regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L.379 del 28/12/2006), relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di importanza minore (“de minimis”), di cui all’Appendice 1 dell’Allegato B. Restano escluse le imprese con codice Ateco, di cui all’allegata Appendice 2 dell’Allegato B.

**Caratteristiche dei progetti ammessi a finanziamento**

1. Vengono considerati ammissibili al finanziamento i progetti di promozione all’estero di prodotti o servizi, presentati da aggregazioni interregionali di imprese artigiane.

2. L’ammontare massimo di ciascun finanziamento, fermo restando il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto, è pari a 100.000 euro, elevabile a 150.000 euro, in caso di domanda presentata da almeno sette imprese.

3. I progetti possono riguardare paesi appartenenti all’Unione Europea (U.E.), ovvero al di fuori dell’U.E.

4. I progetti devono contenere una illustrazione chiara e completa delle finalità e degli obiettivi promozionali (es.: apertura di un nuovo mercato; azioni preliminari per investimenti produttivi; ricerca di partner commerciali; miglioramento di servizi logistici). A titolo meramente indicativo, sono riportate di seguito alcune tipologie d’attività:

- a. campagne di promozione all'estero (partecipazione a fiere e mostre, attività collaterali alle presenze fieristiche, azioni di comunicazione sul mercato, seminari, incontri bilaterali tra operatori);
- b. missioni commerciali settoriali;
- c. azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi;
- d. conferenze di commercializzazione nel territorio in cui hanno sede i raggruppamenti/distretti/filiere beneficiari, destinate ad operatori esteri;
- e. studi e consulenze finalizzati alla messa in rete delle imprese proponenti, per una loro migliore promozione nei mercati esteri;
- f. studi di fattibilità per investimenti commerciali o produttivi all'estero in show room, centri servizi, centri di assistenza tecnica, franchising, *joint venture*;
- g. servizi di consulenza in materia di innovazione, finalizzata all'internazionalizzazione;
- h. formazione, in materia di marketing internazionale.

5. La tipologia delle spese ammissibili è riportata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, con la precisazione che verranno ammesse soltanto le spese effettuate, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi.

6. I progetti debbono essere completati entro dodici mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento.

#### **Modalità di presentazione domande**

1. Pena l'esclusione, le domande debbono essere redatte secondo lo schema allegato (all. B) e contenere la documentazione in esso specificata.
2. Le domande debbono pervenire, a mezzo di raccomandata postale o per corriere, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, agli uffici di Artigiancassa SpA, riportati nell'elenco allegato (all. C). Copia della sola domanda deve, inoltre, essere inviata, in formato elettronico, al Ministero dello sviluppo economico – [bandoartigianato@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:bandoartigianato@sviluppoeconomico.gov.it). Ai progetti pervenuti sarà data adeguata visibilità mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Artigiancassa SpA effettuerà, per conto del Comitato paritetico di cui all'art. 4 del Decreto interministeriale 3 agosto 2007 citato nelle premesse, la pre-istruttoria sulla conformità delle domande ai requisiti previsti dal presente decreto. Tale attività dovrà essere completata entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui al comma 2, con l'invio al Ministero dello sviluppo economico dell'elenco dei progetti ammissibili e della relativa documentazione.

#### **Criteri di valutazione**

1. La valutazione dei progetti viene effettuata, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità, di pari rilevanza e cumulabili tra loro:
  - a) coinvolgimento di un maggior numero di imprese;
  - b) iniziative specificamente destinate al miglioramento della distribuzione di prodotti italiani all'estero;
  - c) iniziative destinate alla promozione del marchio collettivo;
  - d) progetti volti a stabilizzare la presenza delle imprese sul mercato estero prescelto;
  - e) progetti rivolti a filiere di imprese artigiane;
  - f) tipologie innovative d'intervento;
  - g) progetti collegati ad iniziative già finanziate con altri fondi pubblici.

## **Procedura di valutazione**

1. La valutazione dei progetti da ammettere al finanziamento viene effettuata dal Comitato paritetico, di cui all'art. 4 del Decreto interministeriale 3 agosto 2007, allargato alla partecipazione, in qualità di esperti, di rappresentanti dell'Istituto per il Commercio con l'Estero e delle Confederazioni nazionali dell'artigianato.
2. Al termine della valutazione, il Ministero dello sviluppo economico procede alla predisposizione di una graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento, che viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sui siti web del Ministero e di Artigiancassa SpA.
3. Gli uffici di Artigiancassa SpA di cui all'art. 4, comma 2, informano gli interessati sull'esito delle richieste, tramite comunicazione scritta.

## **Erogazione del contributo**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale del 3 agosto 2007, citato nelle premesse, lo stanziamento di cui all'art.1 del presente decreto è depositato presso Artigiancassa SpA, a cui il Ministero comunica le proprie indicazioni circa l'erogazione dei fondi.

A tale stanziamento vengono automaticamente aggiunti tutti gli ulteriori residui accertati relativi ai progetti finanziati sull'importo di 9,5 milioni di euro, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto 12 febbraio 2008 citato nelle premesse.

2. Per ottenere l'anticipo del 50% del finanziamento, gli assegnatari devono presentare una specifica richiesta, che sarà accolta previa presentazione all'ente erogatore di una fideiussione assicurativa, bancaria ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari, di cui all'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Tale fideiussione, di valore uguale all'anticipo, deve essere valida per sei mesi oltre la conclusione del progetto e prorogabile.

3. Il saldo del finanziamento viene erogato a programma concluso, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

## **Spese ammissibili**

IL PREVENTIVO DEI COSTI POTRA' PREVEDERE SOLO SPESE QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO, RICONDUCIBILI ALLE SEGUENTI TIPOLOGIE:

- AFFITTO DI AREE E ALLESTIMENTI DI FIERE ALL'ESTERO.
- AFFITTO DI LOCALI ALL'ESTERO PER WORKSHOP, SEMINARI, DIMOSTRAZIONI
- AFFITTO DI LOCALI IN ITALIA PER CONFERENZE DI COMMERCIALIZZAZIONE O CORSI DI FORMAZIONE
- MATERIALE PUBBLICITARIO, CATALOGHI, BROCHURE, INSERZIONI IN LINGUA INGLESE E NELLA LINGUA VEICOLARE DEL LUOGO DELL'INIZIATIVA DI PUBBLICITA' (BROCHURE, INSERZIONI)
- SPESE DI TRASPORTO MERCI DA ESPORRE E SPESE ASSICURATIVE
- SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DI OPERATORI ESTERI
- DOCENZE FORMATIVE

- SPESE DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI
- ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER ALLESTIMENTI, STUDI DI FATTIBILITA', PROGRAMMI DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA (SECONDO I PARAMETRI COMUNITARI – SENIOR E JUNIOR)
- SPESE PER STUDI DI MERCATO (STRETTAMENTE FUNZIONALI AL PROGETTO)
- SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE (VITTO, ALLOGGIO, TRASPORTI INTERNI) DEI RAPPRESENTANTI E DEL PERSONALE DELLE AZIENDE ITALIANE PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE, ENTRO UN IMPORTO MASSIMO PARI AL 10% DEL COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO.

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LE IMPRESE POSSONO AVVALERSI DEL PARTENARIATO DI UNA O PIÙ ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, IL CUI SUPPORTO PUÒ ESSERE RENDICONTATO TRA LE SPESE AMMISSIBILI - TRAMITE FATTURA O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE DELLE ORE-UOMO CONTEGGIATE - PER UN VALORE NON SUPERIORE AL 20 PER CENTO DEL COSTO DEL PROGETTO.

SONO ESCLUSE OLTRE ALLE SPESE NON DIRETTAMENTE FUNZIONALI AL PROGETTO LE SPESE PER STRUTTURE STABILI (AFFITTI, UTENZE), IN ITALIA E ALL'ESTERO.